n. 344 /2025 R. G.

TRIBUNALE DI FERRARA

SETTORE LAVORO

Decreto motivato ex art. 28 comma 1 L. n. 300/1970 e succ. mod.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra De Curtis, letti gli atti del procedimento per la repressione della condotta antisindacale

T R A

FILT-CGIL DI FERRARA, rappresentato e difeso dall[redacted]

C O N T R O

[redacted] **S.R.L.,** rappresentata e difesa dall'[redacted]

E CONTRO

[redacted] **S.r.l.** rappresentata e difesa dall'[redacted]

e decidendo a seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine fissato al 23.6.2025, osserva quanto segue.

*****

1. Con ricorso depositato il 28/05/2025, la FILT -CGIL di Ferrara esponeva che la società [redacted] S.r.l. (nel prosieguo V[redacted]), con comunicazione in data 27.3.2025 dichiarava di voler recedere dal contratto di appalto di servizi di logistica in essere con [redacted] S.r.l., a partire dal mese di maggio 2025, avendo deciso di internalizzare le attività di separazione e logistica che si svolgevano all'interno dello stabilimento e di avviare con la medesima appaltatrice un nuovo rapporto di appalto, solo per la logistica del piazzale esterno. Per tale ragione comunicava che avrebbe proceduto alla proposta di assunzione per numero 14 operatori [redacted] a fronte dei 36 lavoratori dipendenti sino ad allora impiegati nell'appalto.

Tale comunicazione dava avvio ad un confronto tra le parti sociali – ancora in corso – riguardo al numero di dipendenti da far assumere direttamente da V[redacted].

Nell'ambito di tale conflitto, in data 25/04/2025 la FILT-CGIL di Ferrara proclamava uno sciopero dei dipendenti de [redacted] per le giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile 2025.

Soggiungeva la parte che già il primo giorno di sciopero, ossia il 28/04/2025, la FILT di Ferrara veniva a conoscenza del fatto che la V[redacted] aveva utilizzato del personale assunto alle proprie dipendenze per sostituire i lavoratori dell'appalto Petroniana in sciopero. Il personale V[redacted] si sostituiva al personale scioperante anche nell'uso dei mezzi e della strumentazione di proprietà di [redacted]. Per tale ragione l'Organizzazione Sindacale inviava una comunicazione via PEC ad entrambe le società denunciando la condotta antisindacale e diffidando la V[redacted] dal sostituire anche nelle giornate del 29 e 30 aprile il personale scioperante con proprio personale. Le due società non riscontravano la comunicazione dell'O.S. ed il personale scioperante veniva nuovamente sostituito da dipendenti della V[redacted].

Deduceva in diritto la ricorrente che tali condotte avevano innegabilmente comportato la lesione della libertà sindacale impedendo che la legittima e libera attività sindacale svolta tramite il ricorso allo strumento dello sciopero, potesse dispiegarsi in maniera piena e completa, essendo la condotta in questione qualificabile come "crumiraggio esterno", sempre illegittimo, anche nel caso di appalto endoaziendale.

Concludeva pertanto chiedendo accertare l'antisindacalità del comportamento della V[redacted] e "*in via concorrente o solidale o alternativa o esclusiva*" l'antisindacalità del comportamento di [redacted] S.r.l. per avere consentito e comunque non impedito la sostituzione dei propri dipendenti scioperanti e conseguentemente ordinare ad entrambe le società di astenersi per il futuro dall'utilizzare, in caso di sciopero o altre forme di agitazione sindacale, in sostituzione dei dipendenti aderenti allo sciopero, lavoratori estranei all'organico aziendale, nonché, ai fini della rimozione degli effetti della condotta denunciata, ed infine assumere ogni e miglior provvedimento necessario e ritenuto idoneo a tal fine, oltre alla pubblicazione del dispositivo dell'emanando decreto sui quotidiani indicati e nella bacheca aziendale.

2. Si costituiva [redacted] S.r.l. sostenendo di avere consentito pienamente l'esercizio del diritto allo sciopero ai propri dipendenti addetti all'appalto per ben tre giorni consecutivi, non essendo peraltro nelle condizioni di ingerirsi e sostituirsi alla V[redacted] nella gestione della propria attività, non essendo nella condizione di

poter accedere ai locali della committente per verificare l'asserito utilizzo dei macchinari presenti in azienda e la dichiarata sostituzione del personale scioperante. In buona sostanza ella aveva mantenuto, nello specifico, un comportamento di neutralità.

Eccepiva inoltre la carenza dell'attualità della condotta asseritamente pregiudizievole.

Contestava l'ammissibilità della domanda di condanna per il futuro in considerazione del fatto che FILT stava liberamente svolgendo attività sindacale nella procedura di licenziamento collettivo scaturita dalla cessazione dell'appalto.

Contestava infine i presupposti per la chiesta pubblicazione dell'emanando decreto.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

3. Si costituiva altresì la V[redacted] la quale deduceva in fatto di avere effettivamente impiegato 15 propri dipendenti nelle attività oggetto dell'affidamento, per cercare di contenere le conseguenze dello sciopero proclamato dai lavoratori de [redacted], senza fare alcunché per impedirlo. Elencava i nominativi dei propri dipendenti incaricati in sostituzione del personale dell'appaltatrice nonché i mezzi impiegati, tutti di sua proprietà.

Precisava che, ciò nonostante, aveva comunque subito un pregiudizio non irrilevante, determinato da un calo di produttività nel reparto verniciatura e nel reparto spedizione, il che dimostrava che la sua scelta gestionale non aveva comunque reso vana l'azione di protesta posta in essere dai lavoratori de [redacted]

Contestava in punto di diritto la propria legittimazione passiva, ravvisabile solo in capo al datore di lavoro e non a soggetti ad esso estranei, non essendo possibile effettuare un'interpretazione analogica dell'art. 28 St. Lavoratori, trattandosi di un procedimento speciale. Ciò anche in ragione del fatto che non era stata posta in discussione la genuinità del contratto di appalto e non era stato chiesto, anche solo a livello incidentale, di accertare che essa fosse la effettiva datrice di lavoro degli scioperanti.

Deduceva inoltre il proprio diritto a contenere le perdite economiche derivanti dall'agitazione sindacale, costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost., tanto più che la società non era la datrice di lavoro dei dipendenti in lotta.

Concludeva pertanto chiedendo in via preliminare dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea.

4. Esperita l'attività istruttoria consistita nell'esame di un informatore del sindacato ricorrente e di un informatore de [redacted], la trattazione della causa è proseguita tramite scambio di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c., come da concorde richiesta delle parti.

5. Affrontando preliminarmente la questione del difetto di legittimazione passiva della società committente, si richiama in primo luogo quanto statuito con la sentenza della Suprema Corte Sez. L. n. 4381 del 25.7.1984, secondo cui "*La legittimazione passiva alla speciale Azione disciplinata dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 spetta esclusivamente al datore di lavoro, che è il solo possibile destinatario di quello ordine di cessare dal comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti, che costituisce l'oggetto e il fine di detto procedimento*"; nel caso sottoposto al suo esame la Corte pervenne alla conclusione che l'azione non poteva essere esperita "*nei confronti di altri Sindacati di lavoratori in relazione ad accordi sindacali pretesamente discriminatori*".

E' stata altresì esclusa la legittimazione passiva per le società cooperative che non intrattengono con i soci lavoratori rapporti diversi da quelli sociali: "*La tutela prevista dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non può essere estesa alla difesa della libertà e dell'attività sindacale e del diritto di sciopero di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro, a tale estensione ostando la "ratio" dello statuto dei lavoratori, che direttamente si occupa dei prestatori d'opera subordinati e il tratto di specialità che connota la disposizione del citato art. 28, che si riferisce ai comportamenti dei datori di lavoro, tra i quali non possono ricomprendersi le società cooperative che non intrattengono con i soci lavoratori rapporti diversi da quelli sociali, e che commina una sanzione penale per l'inottemperanza all'ordine del giudice, non valendo in contrario la progressiva estensione ai soci delle cooperative di lavoro di istituti e di discipline propri dei lavoratori*

subordinati; ne' l'esclusione di tale tutela può indurre dubbi di legittimità costituzionale della medesima disposizione, posto che deve escludersi sia la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversità di tutela delle associazioni sindacali dei soci di cooperativa (pur sempre possibile mediante gli ordinari strumenti processuali) è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro, sia il contrasto con gli artt. 39 e 40 Cost., dal momento che l'art. 28 è norma sulla tutela e non di diritto sostanziale, sicché la sua inapplicabilità non incide sulla garanzia della libertà e attività sindacale ne' sul diritto di sciopero, potendo le organizzazioni sindacali fare ricorso agli ordinari strumenti processuali" (Cass. Sez. L., 27/09/2002, n. 14040, Rv. 557684 - 01).

In un caso più recente la Corte ha confermato l'impostazione interpretativa della predetta pronuncia, escludendo la legittimazione passiva del Dirigente scolastico, autore della condotta, posto che "*una corretta impostazione della problematica oggetto della presente vicenda giudiziaria non può prescindere dal rilievo che la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 sotto la rubrica "repressione della condotta sindacale", prevede una speciale azione nei confronti del datore di lavoro che abbia posto in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale; logico e coerente corollario di tale disposizione normativa è che la legittimazione passiva in relazione alla azione predetta spetta esclusivamente al datore di lavoro, che è il solo possibile destinatario di quell'ordine volto alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti, che costituisce l'oggetto ed il fine del detto procedimento (Cass. sez. lav., 25.7.1984 n. 4381)*" (così in parte motiva Cass. civ. Sez. Lav. sentenza n. 6460 del 17.3.2009).

Anche la giurisprudenza di merito si è espressa nel medesimo senso: "*La legittimazione passiva nella speciale azione disciplinata dall'art. 28 st. lav. spetta esclusivamente al datore di lavoro. La norma, infatti, individua con precisione il solo datore di lavoro come soggetto che, avendo posto in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio delle libertà e attività sindacali o del diritto di sciopero, può essere destinatario di un ordine di cessazione del comportamento illegittimo e di rimozione degli effetti*" (Tribunale Milano 30.11.2002; in Giur. milanese 2003, 342; v. anche Pretura Roma, 26.7.1991, in Foro It., I, 254).

Il dibattito sulla estensione della legittimazione passiva, tramite un approccio sostanziale alla nozione di datore di lavoro, ha riguardato anche il fenomeno della esternalizzazione del lavoro, ove la prestazione lavorativa sia resa nell'interesse di un soggetto diverso dal datore di lavoro formale, come nel caso della somministrazione di lavoro, del trasferimento d'azienda (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 28838 del 2022), del distacco e dell'appalto endoaziendale.

Nel caso dell'appalto, la giurisprudenza ha ritenuto esperibile la procedura di cui all'art. 28 solo in caso di esternalizzazione non genuina, in cui l'appaltatore sia privo di reale autonomia, e non sia l'effettivo gestore dell'attività appaltata, ossia in caso di interposizione fittizia di manodopera.

Tribunale Roma, sez. lav. 3 marzo 2008, ha infatti ritenuto che il procedimento di repressione della condotta antisindacale non può essere esteso nei confronti di soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro, nella specie l'utilizzatore della prestazione lavorativa all'interno di un rapporto di appalto. Si richiamano le considerazioni in parte motiva della pronuncia del Tribunale romano, in quanto condivise e costituenti precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c.: "… *L'articolo 28 può essere utilizzato per reprimere le condotte ritenute antisindacali, poste in essere esclusivamente da parte del datore di lavoro e non anche da parte di soggetti estranei al rapporto di lavoro. Sotto questo profilo vi è l'inequivocabile dato letterale della norma, la quale era espressamente fa riferimento, quale soggetto passivo del procedimento, al datore di lavoro ("Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti…").*

Tale argomentazione deve essere tenuta ferma anche in presenza di fenomeni di sdoppiamento tra la figura del datore di lavoro e quella dell'utilizzatore della prestazione medesima, per le seguenti argomentazioni: a) la norma introducendo un procedimento speciale, non può essere interpretata analogicamente, estendendo il concetto di datore di lavoro, tutti i soggetti che, pur non essendo tali, utilizzano le prestazioni lavorative come nell'ipotesi di appalto di somministrazione. b) è il datore di lavoro il soggetto sul quale gravano gli obblighi in materia di diritti sindacali, pertanto, direttamente è solo costui che può ledere le prerogative sindacali in materia di tutela dei lavoratori (sul punto si deve evidenziare che materia di somministrazione, ma non anche di appalto, il d. lgs. n. 276/2003 prevede espressamente che i diritti sindacali facciano capo all'impresa fornitrice e che l'utilizzatore debba garantire l'esercizio degli stessi); c) dovendo il giudice emettere un provvedimento di condanna alla cessazione della condotta e di rimozione degli effetti, il destinatario non potrebbe che essere il datore di lavoro il quale, come specificato, è il soggetto che deve garantire all'interno dell'azienda il corretto esercizio dei diritti sindacali.: l'ordine del giudice, rafforzato da sanzioni penali in caso di non ottemperanza, non potrebbe essere indirizzato nei confronti di un soggetto terzo, il quale non ha potere diretti in materia di rapporti sindacali.

Si deve precisare che la limitazione dell'utilizzabilità del procedimento di repressione della condotta antisindacale [in relazione n.d.r.] a condotte poste in essere esclusivamente dai datori di lavoro, l'esclusione dello strumento in relazione a condotte poste in essere da terzi, siano pure utilizzatori della prestazione lavorativa all'interno di un rapporto di appalto, non preclude le organizzazioni sindacali, (nonché agli stessi lavoratori) di agire nei confronti di questi ultimi con gli strumenti ordinari in presenza di condotte lesive di diritti.

Ovviamente in presenza di condotta materialmente posta in essere da terzi ma in ogni caso riconducibile al datore di lavoro, l'azione di cui all'articolo 28 St. Lav. sarà certamente proponibile nei confronti di quest'ultimo".

Non è dunque possibile avallare l'approccio interpretativo sollecitato nelle note scritte autorizzate dalla parte ricorrente secondo cui "*… il datore di lavoro rilevante ai sensi dell'articolo 28 è quello che in quel momento lede gli interessi dell'O.S. ricorrente, e non necessariamente il datore di lavoro dei lavoratori scioperanti. La nozione di "datore di lavoro" contenuta nell'art.28 merita infatti di essere letta alla luce della particolarità della vicenda …*", perché non è norma suscettibile di interpretazione analogica.

Del pari non convincenti sono le assai generiche quanto tardive affermazioni della ricorrente, dedotte per la prima volta nelle note finali, in merito a "*profili di interposizione illecita che emergono dalle difese stesse delle controparti*", ed alla indicazione della V[redacted] "*come effettivo datore di lavoro*", essendosi ella "*appropriata completamente dell'organizzazione del lavoro che era in quel momento pienamente gestita da* [redacted]", poiché non si ravvisa nella fattispecie l'ipotesi di una interposizione fittizia, né può dirsi che le azioni della committente possano ritenersi riconducibili a [redacted] S.r.l.

Quanto alla circostanza di avere proceduto all'assunzione di 14 dipendenti l'ultimo giorno di sciopero (ma la circostanza non viene compiutamente documentata) non può certo far assumere alla V[redacted] la qualifica di datrice di lavoro destinataria della procedura repressiva della condotta sindacale, essendo questa relativa alle relazioni sindacali attinenti a quei lavoratori scioperanti che non avevano ottenuto l'assunzione e, in ogni caso, è la stessa parte ricorrente ad affermare che la decorrenza del contratto era stata fissata a partire dal successivo 1° maggio 2025.

Alla luce di quanto sopra esposto si deve pertanto pervenire alla conclusione che sussiste il difetto di legittimazione passiva di V[redacted]

6. Analizzando ora la condotta della società appaltatrice dei servizi, si ritiene che la parte ricorrente non sia riuscita a dimostrare né quanto avveniva all'interno della V[redacted] durante lo sciopero, in quanto i lavoratori erano fuori a scioperare (tranne uno, addetto però a diversa mansione), né che i mezzi utilizzati per le attività nel piazzale fossero proprio quelli appartenenti a [redacted] poiché nemmeno gli stessi lavoratori dell'appalto erano in grado di distinguere, dalla posizione in cui si trovavano, se si trattasse di mezzi dell'appaltatrice o della V[redacted];

essi infatti si distinguono solo attraverso "un numero seriale". Le dichiarazioni testimoniali di entrambi gli informatori sentiti sul punto sono convergenti ed eloquenti.

Deve poi evidenziarsi che solo i lavoratori de [redacted] addetti al cantiere possedevano la chiave di accesso al perimetro aziendale (*badge*) mentre le altre persone della società, per entrare, dovevano suonare il campanello della portineria; sicché, in quello specifico frangente, la committente, da un lato, non era nelle condizioni di verificare come si fosse effettivamente organizzata la committente per ovviare alle difficoltà scaturenti dallo sciopero e dall'altro lato era legittimata a ritenere che i mezzi utilizzati fossero della V[redacted], essendo in tutto e per tutto uguali a quelli nella sua disponibilità. Detti mezzi sono stati specificamente elencati dalla V[redacted] né la controparte ne ha contestato l'esistenza all'interno dell'azienda.

Non era pertanto pretendibile da parte della datrice di attivarsi con una lettera di diffida diretta alla società committente, la quale aveva strumenti e personale interno per cercare di portare avanti l'attività produttiva, di fatto, senza nemmeno sostituirsi a [redacted] ed utilizzandone l'attrezzatura.

A fronte della totale autonomia della V[redacted] nel mandare avanti l'attività appaltata non si vede quale condotta potesse pretendersi da parte de [redacted] non essendo la V[redacted] datrice di lavoro né – di conseguenza - parte delle relazioni industriali con la FILT CGIL, a meno che non si voglia ritenere che la clausola sociale di cui all'art. 42 commi 7 e ss. CCNL Logistica sia operativa anche in ipotesi di internalizzazione delle attività e che la committente abbia violato le procedure di informazione e consultazione sindacale ivi previste, cosa che sposterebbe completamente il quadro prospettico, ma tali questioni non sono state in alcun modo fatte oggetto del ricorso né è stato prodotto il CCNL. Ed anzi risulta circostanza emersa e confermata dalla ricorrente nelle note, che nel corso del procedimento alcuni dipendenti furono contattati per una loro diretta assunzione presso la committente per il periodo successivo alla cessazione dell'appalto.

Va infine osservato che l'istruttoria espletata consente di ritenere che l'azione di lotta sindacale posta in essere dalla FILT – CGIL di Ferrara abbia comunque sortito il suo effetto, nella misura in cui l'informatore [redacted] responsabile del cantiere della V[redacted] ha dichiarato – come peraltro affermato dalla stessa committente - che la difficoltà dell'azienda era "palese" e che il movimento dei camion nei giorni dello sciopero si era ridotto.

Pertanto, all'esito della cognizione sommaria propria della presente fase, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi previsti per i procedimenti cautelari, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.

P.Q.M.

letto l'art. 28 L. n. 300/70,

dichiara il difetto di legittimazione passiva di [redacted]

rigetta nel merito il ricorso nei confronti di [redacted];

condanna FILT CISL alla rifusione delle spese di lite delle controparti che liquida in complessivi € 2.608,00 ciascuna, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'[redacted] dichiaratasi antistataria della convenuta [redacted]

Ferrara, il 03/07/2025

IL GIUDICE

Alessandra De Curtis